



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 47/17
Lussemburgo, 4 maggio 2017

Sentenza nella causa C-17/16
Oussama El-Dakkak e Intercontinental SARL / Administration des douanes
et droits indirects

L'obbligo di dichiarare ogni somma di denaro contante di importo superiore a 10 000 EUR si applica nelle zone internazionali di transito degli aeroporti situati nel territorio degli Stati membri dell'UE

Una persona che viaggia da uno Stato non UE verso un altro Stato non UE, transitando in un aeroporto situato nel territorio dell'Unione, è soggetto quindi, durante tale transito, a detto obbligo dichiarativo

Nel 2010, la società Intercontinental del Benin incaricava il sig. Oussama El Dakkak di trasportare dollari statunitensi (USD) da Cotonou (Benin) a Beirut (Libano) in aereo, con un transito nell'aeroporto Roissy-Charles-de-Gaulle (Francia). Durante il transito in detto aeroporto, il sig. El Dakkak veniva sottoposto a controllo da parte degli agenti doganali, i quali constatavano che questi era in possesso della somma di 1 607 650 USD (circa 1 511 545 EUR) e di 3 900 EUR in denaro contante. Il sig. El Dakkak veniva incriminato per violazione dell'obbligo in capo a ogni persona fisica che entra o esce dall'Unione europea di dichiarare ogni somma di denaro di importo superiore a 10 000 EUR trasportata in denaro contante. Detto obbligo è previsto da un regolamento dell'Unione ¹.

Dopo la conclusione del procedimento penale per vizio di procedura, il sig. El Dakkak e la Intercontinental presentavano dinanzi ai giudici francesi domanda di risarcimento del danno. A loro parere, il sig. El Dakkak non aveva violato l'obbligo dichiarativo previsto dal regolamento, dato che tale obbligo non sarebbe applicabile ad un passeggero che non fa altro che transitare, durante un viaggio da uno Stato non UE a un altro Stato non UE, nella zona internazionale di un aeroporto situato nell'Unione europea.

Investita della controversia, la Corte di cassazione francese ha sottoposto alla Corte di giustizia la questione se, in una situazione simile, sia possibile ritenere che il sig. El Dakkak è entrato nell'Unione ed è, quindi, soggetto all'obbligo di dichiarazione previsto dal regolamento.

Nella sentenza odierna, la Corte considera, innanzitutto, che la nozione di **entrata nell'Unione** si riferisce allo spostamento di una persona fisica da un territorio che non fa parte dell'Unione europea a un territorio che ne fa parte. La Corte rileva, in seguito, che gli aeroporti degli Stati membri fanno parte del territorio dell'Unione, che il regolamento non esclude l'applicabilità dell'obbligo di dichiarazione nelle zone internazionali di transito di detti aeroporti e che nessuna disposizione dei trattati esclude tali zone dall'ambito di applicazione territoriale del diritto dell'Unione, né prevede alcuna eccezione che le riguardi.

Ne deriva che si deve statuire che **ogni persona** che, come il sig. El Dakkak, **sbarca da un aeromobile proveniente da uno Stato non UE in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro** e sosta nella zona internazionale di transito di tale aeroporto **prima di imbarcarsi su un altro aeromobile diretto verso un altro Stato non UE, è entrata nell'Unione ed è soggetta all'obbligo di dichiarazione.**

¹ Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU 2005, L 309, pag. 9).

La Corte aggiunge che l'applicabilità dell'obbligo di dichiarazione nelle zone internazionali di transito degli aeroporti situati nel territorio dell'Unione è altresì **conforme all'obiettivo perseguito dal regolamento**. L'obbligo di dichiarazione previsto dal regolamento è inteso, infatti, ad evitare l'introduzione di denaro di provenienza illecita nel sistema finanziario nonché l'investimento di tale denaro previo riciclaggio. In considerazione di tale obiettivo, la Corte considera che la nozione di «persona fisica che entra nell'Unione o ne esce» debba essere interpretata in maniera ampia, altrimenti l'efficacia del sistema di controllo dei movimenti di denaro contante che entra nell'Unione o ne esce e, di conseguenza, il conseguimento dell'obiettivo perseguito dal regolamento rischierebbero di essere compromessi. La Corte precisa, peraltro, che non è rilevante se il sig. El Dakkak abbia o meno oltrepassato una frontiera esterna dell'Unione.

La Corte conclude che **l'obbligo di dichiarare ogni somma di denaro contante di importo superiore a 10 000 EUR si applica nelle zone internazionali di transito degli aeroporti degli Stati membri**.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575